Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 15 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1980, n. **1141.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1904, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 23 del corso di laurea in giurisprudenza dello statuto dell'Università di Napoli è sostituito dal seguente:

Art. 23. — Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) le istituzioni di diritto romano rispetto al diritto romano e alla papirologia giuridica;

b) la storia del diritto romano rispetto alle esegesi delle fonti del diritto italiano;

c) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto del lavoro, al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto industriale, al diritto fallimentare, al diritto agrario, al diritto della navigazione, al diritto privato comparato, al diritto processuale civile, al diritto d'autore e alla sociologia giuridica;

d) il diritto costituzionale rispetto al diritto amministrativo, al diritto del lavoro, al diritto internazionale, al diritto ecclesiastico e alla sociologia giuridica;

e) l'economia politica rispetto alla scienza delle finanze e al diritto finanziario;

f) il diritto penale rispetto alla sociologia criminale.

L'iscrizione agli insegnamenti propedeutici deve precedere di almeno un anno l'iscrizione agli insegnamenti (o al primo corso degli insegnamenti biennali) che presuppongono la loro frequenza. Gli esami relativi agli insegnamenti propedeutici devono essere sostenuti e superati almeno una sessione prima degli esami relativi agli insegnamenti che ne presuppongono il superamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1981
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1142.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 212 dello statuto dell'Università di Siena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1103, relativo alla scuola di specializzazione

in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso, la denominazione dell'insegnamento del 2° anno di corso anatomia patologica II è rettificata in quella di anatomia chirurgica II.

Al suddetto art. 212 tra le materie del 3° anno di corso è aggiunto l'insegnamento di anatomia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1981
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 186

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Agricoltura assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe già in vigore e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe già approvate e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni, Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 1 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 2 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85% anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 4 - relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo; (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1961, n. 3926);

tariffa 5 - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo; (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1961, n. 3926);

tariffa 6 - relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo; (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1967, n. 5863);

tariffa 6 u - relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 14 u - relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 5 - 10% relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5-2t - relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5-58 - 100% - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 5-56-50% - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo con rimborso di metà dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 21 - relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1961, n. 3926);

tariffa 22 - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 ottobre 1970, n. 7054);

tariffa 25-4% e 25c-4% relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente in caso di sua premorienza, senza e con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa 8B c v - relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, a premio annuo decrescente del 4% a partire dal 2° anno;

tariffa 23 - relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabile fino a un massimo del 3% all'anno;

tariffa R I - relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, per garantire in caso di invalidità totale e permanente la corresponsione di una rendita pagabile sino alla scadenza del contratto;

condizioni di polizza delle tariffe 1, 2 e 3;

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione complementare di rendita temporanea di invalidità, con rendita a premio crescente annualmente del 3% per tutta la durata dell'assicurazione;

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità;

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi e del pagamento del capitale in caso di invalidità;

condizioni particolari di polizza della tariffa 5-56-50%;

condizioni particolari di polizza relative alla tariffa 5-56-100%;

condizioni particolari di polizza relative alla tariffa 5-10%;

condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica relative alla assicurazione complementare per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2787)

DECRETO 3 aprile 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. « La Minerva vita e rami diversi », in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede in Segrate (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza relative ad alcune tariffe di assicurazione;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « La Minerva vita e rami diversi », con sede in Segrate (Milano):

condizioni di polizza relative all'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10%;

condizioni di polizza relative all'assicurazione a vita intera a premi annui temporanei;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista ordinaria a premio annuo;

condizioni di polizza relative all'assicurazione a vita intera rivalutabile a premio temporaneo costante;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista a capitale rivalutabile ed a premio annuo costante;

condizioni di polizza relative all'assicurazione rendita vitalizia differita rivalutabile ed a premio annuo adeguabile;

condizioni di polizza relative all'assicurazione rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante.

Roma, addì 3 aprile 1981

(2790) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 febbraio 1981, n. **210**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare un'eredità.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dall'ing. Aldo Gini con testamento olografo 2 febbraio 1976, pubblicato in data 6 aprile 1979, n. 526 di repertorio, a rogito dott. Ottorino Stoppani, notaio in Sanremo (Imperia), ivi registrato l'11 aprile 1979.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1981
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 190

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics di Soriano del Cimino (Viterbo), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acme - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamente d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 31 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone e Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, in Firenze, stabilimenti a Firenze e Siena, uffici e magazzini a Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif, in liquidazione, stabilimento di Benevento è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone) è prolungata al 22 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone) è prolungata al 21 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Travesio (Pordenone) è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veyromeccanica Carlo Azzi di Napoli è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta stabilimenti Negrello Munizioni Este S.r.l. in Este (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo & C. di Modugno (Bari), è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros di Avezzano, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gambardella & C., stabilimento in S. Egisio Montalbino (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora con sede e stabilimento in Milano e unità di Torino, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Milano e Cinisello Balsamo.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dulciora, con sede e stabilimento in Milano e unità di Torino, è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Milano e Cinisello Balsamo.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in Cameri (Novara), stabilimento a Crema, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli, è prolungata all'11 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, in Torino e stabilimento a Grugliasco, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 23 aprile 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lialf di Ruffini Alfonso di Scafa (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samit, in Borgosesia, stabilimenti in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadea di Verrès (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 9 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadea di Verrès (Aosta), è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Bazzonese di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 29 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Bazzanese di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi, è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona in Gazzada (Varese), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerafata S.n.c., con sede e stabilimento ad Ancona, è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interlegno ora S.p.a. Sant'Agata Legnami di Sant'Agata Bolognese, in Sant'Agata Bolognese, è prolungata al 4 maggio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Canapa S.a.s. di Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Olimpio di Gragnano (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salo di Frosinone, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vulsinea di Grotte di Castro (Viterbo), è prolungata al 19 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia (Roma), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia (Roma), è prolungata al 23 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di'ntegrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti Immobiliari S.p.a. Inv.Im. - Divisione sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana Cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta f.lli Summonte stabilimento di Ercolano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2780)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa al titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 4 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Savona. — Intestazione: Corbani Maria Angela e Giulia, nate a Savona rispettivamente il 15 maggio 1891 e il 20 aprile 1904. — Titolo del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'8 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1122,55	1122,55	1122,35	1122,55	1122,50	1122,50	1122,45	1122,55	1122,55	1122,55
Dollaro canadese	936,75	936,75	936 —	936,75	936,90	936,70	934,50	936,75	936,75	936,75
Marco germanico	498,60	498,60	499 —	498,60	498,55	498,55	498,60	498,60	498,60	498,60
Fiorino olandese	448,28	448,28	449,20	448,28	448,80	448,30	448,65	448,28	448,28	448,25
Franco belga	30,538	30,538	30,62	30,538	30,60	30,50	30,54	30,538	30,538	30,54
Franco francese	210,38	210,38	210,15	210,38	210,10	210,40	210,10	210,38	210,38	210,35
Lira sterlina	2375 —	2375 —	2378 —	2375 —	2374,35	2375,95	2375,95	2375 —	2375 —	2375,40
Lira irlandese	1826 —	1826 —	1826 —	1826 —	1826 —	—	1826 —	1826 —	1826 —	—
Corona danese	158,53	158,53	158,25	158,53	158,15	158,50	158,68	158,53	158,53	158,50
Corona norvegese	200,36	200,36	200 —	200,36	200,30	200,35	200,40	200,36	200,36	200,35
Corona svedese	232,05	232,05	231,95	232,05	231,80	232,05	232,10	232,05	232,05	232 —
Franco svizzero	546,91	546,91	546,245	546,91	546,60	546,90	547,30	546,91	546,91	546,90
Scellino austriaco	70,63	70,63	70,55	70,63	70,40	70,60	70,60	70,63	70,63	70,60
Escudo portoghese	18,85	18,85	18,70	18,85	18,67	18,80	18,75	18,85	18,85	18,85
Peseta spagnola	12,485	12,485	12,50	12,485	12,47	12,45	12,49	12,485	12,485	12,49
Yen giapponese	5,18	5,18	5,16	5,18	5,15	5,15	5,175	5,18	5,18	5,18

Media dei titoli dell'8 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	51,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,625
» 5,50% » » 1968-83	88,225
» 5,50% » » 1969-84	84,025
» 6% » » 1970-85	80,450
» 6% » » 1971-86	74,225
» 6% » » 1972-87	73,725
» 9% » » 1975-90	73,975
» 9% » » 1976-91	77 —
» 10% » » 1977-92	81,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	74,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1979/82	97,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	97,550
» » » » 1- 7-1980/82	98,100
» » » » 1- 8-1980/82	98,050
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	97,600
» » » » 1-10-1980/83	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,375
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,925
» » » 12% 1- 4-1982	94,750
» » » 12% 1-10-1983	88 —
» » » 12% 1- 1-1984	87,350
» » » 12% 1- 4-1984	87,175
» » » 12% 1-10-1984	87,225
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1122,50
Dollaro canadese	935,625
Marco germanico	498,60
Fiorino olandese	448,465
Franco belga	30,539
Franco francese	210,24
Lira sterlina	2375,475
Lira irlandese	1826 —
Corona danese	158,605
Corona norvegese	200,38
Corona svedese	232,06
Franco svizzero	547,105
Scellino austriaco	70,615
Escudo portoghese	18,80
Peseta spagnola	12,487
Yen giapponese	5,177

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi dell'11 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1132,30	1132,30	1132,20	1132,30	1132,25	1132,25	1132,20	1132,30	1132,30	1132,30
Dollaro canadese	944,25	944,25	944 —	944,25	944 —	944,20	943,80	944,25	944,25	944,25
Marco germanico	498,64	498,64	498,80	498,64	498,50	498,65	498,54	498,64	498,64	498,65
Fiorino olandese	448,71	448,71	448,75	448,71	448,95	448,70	448,68	448,71	448,71	448,70
Franco belga	30,46	30,46	30,48	30,46	30,47	30,45	30,461	30,46	30,46	30,45
Franco francese	207,25	207,25	206 —	207,25	206,90	207,20	207,25	207,25	207,25	207,25
Lira sterlina	2388,25	2388,25	2388 —	2388,25	2387,65	2388,20	2388,55	2388,25	2388,25	2388,25
Lira irlandese	1822,40	1822,40	1824 —	1822,40	1821,80	—	1822 —	1822,40	1822,40	—
Corona danese	158,43	158,43	158,70	158,43	158,55	158,40	158,45	158,43	158,43	158,45
Corona norvegese	201,36	201,36	201,55	201,36	201,35	201,35	200,40	201,36	201,36	201,35
Corona svedese	232,96	232,96	232,60	232,96	232,95	232,95	233 —	232,96	232,96	232,95
Franco svizzero	546,95	546,95	546,90	546,95	546,70	546,90	546,85	546,95	546,95	546,95
Scellino austriaco	70,475	70,475	70,60	70,475	70,60	70,45	70,50	70,475	70,475	70,50
Escudo portoghese	18,95	18,95	18,75	18,95	18,80	18,80	18,80	18,95	18,95	18,85
Peseta spagnola	12,47	12,47	12,52	12,47	12,50	12,45	12,47	12,47	12,47	12,45
Yen giapponese	5,195	5,195	5,21	5,195	5,20	5,20	5,196	5,195	5,195	5,19

Media dei titoli dell'11 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,625
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	81,250
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,725
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	74,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	97,750
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,150
» » » » 1-10-1980/82	98,300
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
» » » » 1-10-1980/83	99,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,775
» » » 12 % 1- 4-1982	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	87,875
» » » 12 % 1- 1-1984	87,250
» » » 12 % 1- 4-1984	87,275
» » » 12 % 1-10-1984	87,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1132,25
Dollaro canadese	944,025
Marco germanico	498,59
Fiorino olandese	448,695
Franco belga	30,46
Franco francese	207,25
Lira sterlina	2388,40
Lira irlandese	1822 —
Corona danese	158,44
Corona norvegese	200,88
Corona svedese	232,98
Franco svizzero	546,90
Scellino austriaco	70,487
Escudo portoghese	18,825
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	5,195

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Poggio Berni

Con decreto 18 febbraio 1981, n. 3132, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in comune di Poggio Berni (Forlì) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 13 mappali 104/a - 103 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 113 - 115 - 117 - 119 e 121/a della superficie complessiva di mq 27.854 ed indicato nella relazione descrittiva estimativa con allegata planimetria rilasciata il 31 agosto 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fanno parte integrante del citato decreto.

(2514)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Sofia

Con decreto 11 marzo 1981, n. 151, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dal fiume Bidente segnato nel catasto del comune di S. Sofia (Forlì) al foglio n. 20, mappale 170 della superficie di mq 245 ed indicato nella relazione tecnico-estimativa con allegata planimetria rilasciata il 4 febbraio 1980 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fanno parte integrante del citato decreto.

(2515)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Frosinone

Con decreto 18 febbraio 1981, n. 28, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Fosso Cenicia segnato nel catasto del comune di Frosinone al foglio n. 26, mappale 565 1/3 e 565 1/4 (velatura in colore) della superficie di mq 460 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 19 settembre 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone che fa parte integrante del citato decreto.

(2516)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fiume Veneto

Con decreto 18 febbraio 1981, n. 42, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Fiume segnato nel catasto del comune di Fiume Veneto (Pordenone) al foglio n. 28, mappale 10 1/3 e 10 1/5 della superficie di mq 3110, ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 febbraio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(2517)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Tramutola

Con decreto 18 febbraio 1981, n. 29, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Agri, segnato nel catasto del comune di Tramutola (Potenza) al foglio n. 7, mappale 168, della superficie di mq 2869, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 agosto 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(2518)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni interessate del fondo relativo alle opere universitarie per l'anno 1981.

Con deliberazione del 26 marzo 1981 il C.I.P.E. ha determinato, come di seguito, i criteri da prendere a base, per la ripartizione, fra le regioni interessate, del Fondo per il funzionamento e gli investimenti nel campo delle opere universitarie, per l'anno 1981:

a) 45% per assegno di studio.

Detta quota va ripartita in base al numero degli studenti iscritti nel precedente anno accademico 1979-80, in regolare corso di studi, compresi quelli iscritti presso gli I.S.E.F. e le università e gli istituti universitari liberi, suddivisi tra studenti residenti nel comune, sede dell'ateneo, e studenti provenienti da altri comuni, compresi gli stranieri, nella proporzione, rispettivamente, di 1 a 2;

b) 22%, in base al numero dei posti letto, gestiti direttamente dalle OO.UU., o appalto, nell'anno accademico 1979-80;

c) 22%, in base al numero dei pasti erogati, esclusivamente agli studenti universitari dalle OO.UU., durante l'anno accademico 1979-80;

d) 11%, in base al numero complessivo degli studenti iscritti (in corso e fuori corso), compresi quelli iscritti presso *gli I.S.E.F. e le università e gli istituti universitari liberi,* distinti in sede (studenti residenti nel comune dell'ateneo) e fuori sede (studenti residenti in altri comuni):

Università con popolazione studentesca non superiore a 30.000 studenti, un punto per ogni studente in sede e due punti per ogni studente fuori sede;

Università con popolazione studentesca compresa fra 30.000 e 60.000 studenti, punti 0,75 per ogni studente in sede e punti 1,50 per ogni studente fuori sede;

Università con popolazione studentesca con oltre 60.000 studenti, punti 0,50 per ogni studente in sede e punti 1 per ogni studente fuori sede.

Alle relative assegnazioni alle regioni provvederà il Ministro del tesoro.

(2807)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa « C.E.M.A.C. » - Commissionaria tra esercenti macellai per acquisti collettivi, in Trieste.

A parziale modifica della propria precedente deliberazione, la giunta regionale, essendo emerse attività da liquidare, ha nominato il sig. Giorgio Zoch, residente a Trieste, in viale Campi Elisi, 33, commissario liquidatore della società cooperativa « C.E.M.A.C. » - Commissionaria tra esercenti macellai per acquisti collettivi, in Trieste, costituita l'8 novembre 1963, per rogito notaio Modugno.

(2559)

Nomina del commissario liquidatore della società « Nuova agricoltura » - Soc. coop. a r.l., in Chions di Pordenone

Con delibera 14 aprile 1981, n. 1497, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la società « Nuova agricoltura » - Soc. coop. a r.l., in Chions di Pordenone, costituita il 4 luglio 1974, per rogito notaio Gerardi, nominando commissario liquidatore il dott. Scian Ivan, residente in Pordenone, via Vallona n. 8.

(2560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica II posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2827)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia (per le esigenze della I cattedra) posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di magistero.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2828)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio:

istituto di studi storico-politici posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Salerno, ufficio del personale, repertorio II, concorsi, via Urbano II, 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(2826)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (IV categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti, il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto « S. Leone Magno », piazza di Santa Costanza, 1;
scuola media « A. Saffi », piazza G. Winckelmann, 20;
scuola media « R. Lanciani », piazza G. Winckelmann, 19;
istituto « S.G. Evangelista », via Livorno, 91;
istituto Salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42;
istituto Salesiano « Pio XI », piazza S.M. Ausiliatrice, 54;
liceo-ginnasio « Augusto », via Gela, 14;
istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7;
istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, n. 51;
istituto tecnico industriale « A. Meucci », via del Tufo, 27;
istituto tecnico commerciale « C. Matteucci », via delle Vigne Nuove, 262;
istituto « S. Filippo Neri », via Don Orione, 8.

(2819)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Trieste alle ore 7.30 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Oberdan », via P. Veronese, 1;
istituto tecnico commerciale « Leonardo Da Vinci », via P. Veronese, 3.

(2820)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Firenze alle ore 8 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

scuola media «Masaccio», viale Mazzini, 82;

istituto professionale alberghiero «A. Saffi», via Mannelli, 113;

istituto magistrale «G. Pascoli», viale Don Minzoni, 58;

scuola media «G. Carducci», viale Gramsci, 11;

istituto tecnico commerciale «Duca d'Aosta», via della Colonna, 10;

liceo ginnasio «Dante», via Puccinotti, 55;

istituto professionale di Stato «E. Peruzzi», via Lamarmora, 20;

scuola media «G. Pieraccini», viale S. Lavagnini, 37.

(2821)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale «L. Einaudi», via S. Giacomo, 13;

istituto tecnico statale «Cangrande della Scala», corso Porta Nuova, 66.

(2822)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Mestre (Venezia) alle ore 7,30 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale commerciale «Foscari», via del Miglio, 38;

scuola media statale «G. Cesare», corso del Popolo, 80;

liceo scientifico «G. Bruno», via Baglioni, 22;

scuola media statale «Bandiera e Moro», via Cappuccina, 68.

(2823)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Milano alle ore 8 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «G. Zappa», viale Marche, 71;

liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73;

liceo ginnasio «G. Carducci», via Beroldo, 9.

(2825)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Genova alle ore 8 del giorno 31 maggio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio Statale «A. Doria», via Diaz, Scal. Milite Ignoto, 2;

scuola media statale «G. Parini», via Archimede, 46;

istituto tecnico statale «G.C. Abba», via Chiusone, 1, Sampierdarena (Genova);

liceo scientifico statale «E. Fermi», via Ulanowski, 56, Sampierdarena (Genova).

(2824)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Veneselli Edvige, nata a Genova il 27 aprile 1948	punti	94	su 100
Botto Micca Federico, nato a Torino il 17 agosto 1947	»	90	»
Paci Majla, nata a Trieste il 4 agosto 1946	»	82	»
Chiarenza Giuseppe, nato a Milano il 21 aprile 1947	»	80	»
Pescetto Teresa, nata a Genova il 27 febbraio 1938	»	78	»
Sergi Antonino, nato a Messina il 7 ottobre 1945	»	78	»
Militerni Roberto, nato a Napoli il 6 gennaio 1948	»	77	»
Cardinali Cesare, nato ad Ancona il 4 agosto 1946	»	76	»
Dalle Pezze Mario, nato a Venezia il 29 agosto 1944	»	76	»
Coen Serena, nata a Napoli il 12 giugno 1946	»	75	»
Caruso Giovanni, nato a Nicastro il 5 febbraio 1944	»	74	»
Moretti Ermanno, nato a Genova il 16 febbraio 1945	»	74	»
Capece Giuseppe, nato a Napoli il 3 ottobre 1948	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2543)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modificazioni:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Guglielmotti Carlo, nato a Bianzè il 12 giugno 1945 .	punti 100 su 100
Mandalà Vincenzo, nato a Palermo il 10 novembre 1947	» 98 »
Cometto Paolo, nato a Firenze il 22 gennaio 1939	» 95 »
Meinero Mario, nato a Cuneo il 7 aprile 1946	» 85 »
Romano Vincenzo, nato a Palermo il 20 agosto 1949	» 85 »
D'Aloia Nicolino, nato ad Alberona il 28 gennaio 1944 .	» 80 »
Gotti Giuseppe, nato a Lari il 23 novembre 1945 .	» 80 »
Modica Giuseppe, nato a Ribera il 24 luglio 1947 .	» 78 »
Gabrielli Vincenzo, nato a Sora il 2 maggio 1947 .	» 75 »
Gagna Giorgio, nato a Torino il 4 dicembre 1947	» 75 »
Tappainer Ernesto, nato a Rovereto il 20 aprile 1946	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2545)

Integrazione dell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

La dottoressa Raja Gigliola nata a Palermo il 31 maggio 1920, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'articolo 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 agosto 1980 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Lucarelli Ulrico, nato a Roma il 23 luglio 1928;

Porro Giuseppe, nato a Genova il 9 gennaio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2654)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1978, concernente l'elenco degli aiuti di malattie infettive idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Simonetta Antonio, nato a Reggio Calabria il 3 agosto 1939, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di malattie infettive, presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero, e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° febbraio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2651)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Gordini Veliano, nato a Forlì il 17 luglio 1933, che ha documentato il diritto all'inclusione nello elenco degli aiuti di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gordini Veliano, nato a Forlì il 17 luglio 1933, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia toracica presso enti ospedalieri a prescindere dalla idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2652)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia.

Il medico provinciale di Trapani rende noto che con proprio provvedimento 11 aprile 1981, n. 2499, il dott. Caruso Antonino è stato nominato presidente della commissione di esami del concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani. (Bando n. 2649 del 28 settembre 1977), in sostituzione del dott. Traina Pietro.

(2587)

Stralcio di una sede dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Il medico provinciale di Trapani rende noto che con proprio decreto 1° aprile 1981, n. 2221, è stato provveduto allo stralcio della condotta ostetrica unica del comune di Vita dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1973, di cui al bando 17 luglio 1974, n. 5098.

(2472)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1981, n. 7.

Compensi ai componenti dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali non appartenenti all'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'8 aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e ai segretari dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali di cui all'art. 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, non appartenenti all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di L. 15.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai predetti componenti e segretari si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 8.000.000 per l'esercizio 1979 e in L. 10.000.000 per l'esercizio 1980 verranno fronteggiati mediante imputazione all'apposito capitolo « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese di componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

Per gli anni successivi si provvederà mediante imputazione al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 marzo 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1981, n. 8.

Premi per la sostituzione di bestiame abbattuto in esecuzione di piani di risanamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'8 aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede un premio a favore di coltivatori diretti singoli o associati e di imprenditori agricoli che acquistano bestiame bovino selezionato, in sostituzione di bestiame abbattuto obbligatoriamente in esecuzione dei piani di risarcimento di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

L'importo massimo del premio è determinato in L. 300.000 e non può superare comunque l'80 per cento della cifra derivante dalla differenza fra il prezzo in vita del soggetto abbattuto ed il valore di realizzo, da documentare con fattura, più l'eventuale indennità di abbattimento ottenuta od ottenibile.

Art. 3.

La domanda per ottenere il beneficio, da inoltrarsi al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, deve contenere l'impegno del beneficiario ad acquistare il nuovo soggetto entro novanta giorni dalla riscossione del premio ed a mantenere il soggetto acquistato nel proprio allevamento per un periodo minimo di tre anni, salvo cause a lui non imputabili.

L'inosservanza degli impegni di cui al precedente comma comporta la revoca del premio, al cui recupero la Regione provvede, se necessario, mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4.

L'acquisto dei soggetti in sostituzione deve essere documentato entro il termine di centoventi giorni dalla riscossione del premio mediante consegna all'ispettorato provinciale della agricoltura della certificazione genealogica e sanitaria e della relativa fatturazione.

Art. 5.

Ai fini della presente legge la commissione zootecnica provinciale prevista dall'art. 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, determina il valore in vita del soggetto abbattuto e l'importo del premio da liquidare in applicazione dell'art. 2.

Art. 6.

I dirigenti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura concedono e liquidano i premi sulla base dell'importo determinato per ciascuna domanda, ai sensi dell'art. 5 dalla commissione zootecnica provinciale.

A tal fine la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, anticipa ai dirigenti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura una somma pari alla previsione dei premi erogabili sulla base delle domande pervenute. Delle somme ricevute in anticipazione, i dirigenti degli ispettorati provinciali rendono conto ogni tre mesi dalla giunta regionale con le modalità indicate dall'art. 94 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Art. 7.

Norma transitoria

Il premio previsto nei precedenti articoli è concesso anche per i capi acquistati negli anni 1979 e 1980 e fino alla entrata in vigore della presente legge, in sostituzione di soggetti abbattuti nello stesso periodo purchè l'abbattimento stesso e l'acquisto dei soggetti in sostituzione siano documentabili.

Per gli abbattimenti effettuati dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali non sia possibile documentare il valore di realizzo, tale valore viene stimato dalla commissione zootecnica provinciale citata all'art. 5.

Art. 8.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 80.000.000, si provvede in termini di competenza mediante utilizzo di quota del «Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 del cap. 6650 «Premi per la sostituzione di bestiame abbattuto in esecuzione di piani di risanamento» con lo stanziamento di L. 80.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 marzo 1981

PERSICO

(2567)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggerò Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811320)